

STATUTO

"Il Posto delle Fragole APS" Associazione di Promozione Sociale

ARTICOLO 1 (Denominazione, sede e durata)

1.1 È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: **"Il Posto delle Fragole APS"**, da ora in avanti detta "Associazione" con sede legale nel Comune di Cava de' Tirreni (Sa) in Corso Guglielmo Marconi n. 55, e con durata illimitata.

1.2 La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.3 L'Associazione si configura come un Ente del Terzo Settore (ETS), e l'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) così come l'utilizzo dell'acronimo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS" - Associazione di Promozione Sociale.

1.4 L'Associazione opera principalmente nel territorio di Cava de' Tirreni ma intende operare anche in ambito regionale e nazionale.

1.5 L'Associazione potrà istituire sezioni territoriali e/o sedi secondarie su tutto il territorio regionale e nazionale, potrà inoltre richiedere autorizzazioni, accreditamenti e registrazioni ad albi e/o in elenchi e registri comunali, regionali e nazionali che permettano alla stessa di erogare i servizi e le attività previste dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto.

ARTICOLO 2 (Scopo, finalità, attività)

2.1 L'Associazione ha come scopo l'espressione dei principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale, arrecando benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari attraverso strumenti ed azioni quali la democraticità e l'uguaglianza nella struttura, le pari opportunità tra uomini e donne anche nell'elettività delle cariche associative, la libertà e la dignità dell'uomo, la gratuità delle cariche sociali, con lo scopo di contribuire allo sviluppo del sistema Italia in Europa e nel mondo, promuovendo la cultura, la tecnologia, la formazione formale ed informale, lo sviluppo sostenibile, il know-how, l'integrazione, lo scambio di conoscenze e la salute pubblica.

2.2 In attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118 IV comma della Costituzione Italiana, l'Associazione ha lo scopo di perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa promuovendo la diffusione di una formazione professionale adeguata ed accessibile a tutti i cittadini.

2.3 L'Associazione persegue le sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria;

per - mf R ky cy 29

- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;
- di mutualità;
- di produzione o scambio di beni o servizi.

2.4 Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione che hanno ispirato l'Associazione stessa e, in particolare, nel rispetto dell'art. 118, comma 4 della Costituzione

2.5 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati così come indicato nell'Articolo 2 dell'Atto Costitutivo, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

2.6 In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende: organizzare, realizzare e gestire attività formative e socioeducative rivolte ai minori, agli adolescenti, ai giovani adulti ed alle loro famiglie ed in special modo operare al servizio delle persone disabili, in aiuto alle loro famiglie, intervenendo al fianco di queste e stimolandone la

Per mf X pg cg dg

partecipazione attiva, al fine di garantire la tutela ed il soddisfacimento delle necessità di vita, individuale e sociale, dei loro figli, valorizzando potenzialità ed attitudini, difendendone i diritti e favorendone il processo di integrazione nella collettività.

A tal fine l'Associazione intende – mobilitando tutte le risorse, professionali e non, proprie ed esterne alla Associazione che operino con l'obiettivo di individuare, attivare, coordinare e monitorare le risorse pubbliche e private del welfare disponibili sul territorio – favorire, stimolare, promuovere, sviluppare e sostenere con ogni mezzo disponibile la ricerca (anche a livello europeo), la sperimentazione, la messa in atto e la divulgazione di ogni possibile soluzione che, integrando al meglio risorse pubbliche e private, consenta alle famiglie di affrontare il “durante” ed il “dopo di noi” in modo tale da garantire ai figli la migliore protezione, cura e qualità di vita possibile, nel rispetto dei principi sopra enunciati.

L'Associazione si propone inoltre:

- Munendosi delle necessarie competenze, di organizzarsi come figura sostitutiva dei genitori nel caso questi vengano a mancare e comunque, di fornire, loro in vita, oltre che la protezione ed il sostegno – attraverso un processo continuo di informazione – le necessarie conoscenze per affrontare con la necessaria consapevolezza le scelte da attuarsi a favore del figlio disabile in ogni momento della sua vita.

- Istituire Centri di studio ove operatori, psicologi, sociologi, medici specialisti ed educatori, unitamente a docenti universitari, giuristi, economisti, diano vita a programmi di ricerca di nuovi modelli operativi riferiti alle problematiche dell'handicap;

- Sviluppare progetti mirati al miglioramento della qualità della vita dei cittadini disabili, con particolare riguardo alle persone con grave disabilità che vivono senza il supporto dei genitori;

- Organizzare attività formative, occupazionali ed ogni attività di carattere ricreativo e culturale connessa in genere con le finalità della Associazione, in particolare per quanto si riferisce alla valorizzazione delle potenzialità e delle attitudini delle persone disabili;

- Acquisire a qualsiasi titolo e gestire, anche in proprio, strutture ed iniziative destinate alla formazione, alla educazione, alle attività comunicative e relazionali, all'intrattenimento, alla cura ed alla riabilitazione dei portatori di handicap e comunità residenziali e strutture in genere, tese a garantirne l'assistenza ed a svilupparne le potenzialità; ciò anche attraverso la elaborazione di un sistema monitorato e verificabile di impegni quotidiani volti all'acquisizione di abilità comunicative e relazionali;

- Proporre nuove leggi, e modifiche a quelle esistenti, a favore dei cittadini disabili e delle loro famiglie, e fare attuare le leggi già esistenti;

- promuovere dibattiti e convegni al fine di confrontare risultati, esperienze e proposte, e di stimolare la ricerca di nuove soluzioni con la partecipazione delle famiglie, depositarie di un patrimonio di esperienza ineguagliabile;

- operare a livello europeo perché si giunga in tutta Europa ad un trattamento legislativo unitario per la assistenza, la riabilitazione, la tutela, il trattamento economico del cittadino portatore di handicap, nello spirito della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti degli handicappati adottata dalla Assemblea Generale dell'O.N.U. il 9 dicembre 1975;

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. e/o A.T.S., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti Locali o organismi Pubblici o Privati

Per. Mf R seg CG dg



interessati allo sviluppo della cooperazione. Le attività del presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione può svolgere attività diverse secondarie e strumentali rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il consiglio direttivo.

2.7 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

2.8 L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

2.9 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ARTICOLO 3 (Ammissione e numero degli associati)

3.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3.2 Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3.3 L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3.4 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3.5 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3.6 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

3.7 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3.8 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

per Mf R Rg CG dg

3.9 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 5.

3.10 Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 4 (Diritti e obblighi degli associati)

4.1 Gli associati hanno il diritto di: eleggere gli organi associativi; essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni); essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi (la modalità di richiesta è in forma scritta inviata all'Associazione con un preavviso di 15 - quindici - giorni)

4.2 Gli associati hanno l'obbligo di: rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; versare la quota associativa (se prevista) secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ARTICOLO 5 (Perdita della qualifica di associato)

5.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle disposizioni inserite nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, e nei seguenti altri casi: arreca danno materiale ed immateriale ai destinatari delle attività associative ed alle loro famiglie; è autore di una condotta cagionevole per i destinatari delle attività associative e per le loro famiglie; è autore di una condotta cagionevole per beni pubblici materiali e/o immateriali.

5.3 L'associato può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea (e del Consiglio Direttivo) e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

5.4 La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

5.5 L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

5.6 Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

5.7 La dichiarazione di recesso ha effetto dal ventesimo giorno successivo al ricevimento in forma scritta del recesso da parte dell'Associazione.

5.8 L'associato può decadere automaticamente dall'Associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

5.9 I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

5.10 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5.11 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6 (Organi dell'Associazione)

6.1 Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; l'Organo di controllo, ove nominato;

6.2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale (tre anni).



ARTICOLO 7 (Assemblea degli associati)

7.1 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati.

7.2 Ciascun associato ha diritto ad un voto.

7.3 Per gli associati ETS è previsto un voto (se il numero di associati o aderenti è inferiore a 50), sono altresì previsti 3 voti in proporzione al numero dei loro associati o aderenti (con un minimo di 50 associati);

7.4 Per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale).

7.5 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati;

7.6 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

7.7 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

7.8 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.9 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione; individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare; deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo; eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo; deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto; deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto; deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

- L'Assemblea ha inoltre il compito di: deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione; deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

7.10 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

7.11 Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

7.12 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

7.13 Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto: almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

7.14 Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio: 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

per: Mf R pg Eg dg

7.15 Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione: 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

ARTICOLO 8 (Validità dell'Assemblea degli associati)

8.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

8.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

8.3 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

8.4 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione sono necessarie la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

8.5 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

8.6 È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- Che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 9 (Nomina e composizione del Consiglio Direttivo)

9.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

9.2 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

9.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

9.4 Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

9.5 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

[Handwritten signatures in blue ink: "Pelli", "Mf", "R", "Pg", "Gg", "Lg", and a large stylized signature.]



9.6 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni con possibilità di essere rieletti per 2 (due) mandati.

9.7 La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

9.8 La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

9.9 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

9.10 Gli amministratori possono intervenire nel Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento).

9.11 Il potere di rappresentanza la rappresentanza legale sono attribuite e spettano al Presidente dell'Associazione.

ARTICOLO 10 (Convocazione e validità del Consiglio Direttivo)

10.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

10.2 La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

10.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

10.4 Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

10.5 È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste all'art. 11, comma 6 del presente Statuto.

ARTICOLO 11 (Attribuzioni del Consiglio Direttivo)

11.1 Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre: eleggere il Presidente e il Vice Presidente; assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere; amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo; predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea; qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie; indire adunanze, convegni, ecc.; deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione; deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe; decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati; deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 117/2017; proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3; istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

ARTICOLO 12 (Il Presidente dell'Associazione)

12.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

12.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

12.3 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

12.4 Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Consiglio Direttivo, Presidente, Organo di controllo).

12.5 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

12.6 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 13 (Il Segretario ed il Tesoriere)

13.1 Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

13.2 Al Segretario compete: la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; redigere i libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

13.3 Al Tesoriere spetta il compito di: la tenuta e l'aggiornamento i libri contabili; la predisposizione del bilancio dell'Associazione.

ARTICOLO 14 (Organo di controllo)

14.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

14.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

peti mf R Ag CG LG

14.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

14.4 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

14.5 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 15 (Revisione legale dei conti)

15.1 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 16 (Patrimonio)

16.1 Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ARTICOLO 17 (Divieto di distribuzione degli utili)

17.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 18 (Risorse economiche)

18.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ARTICOLO 19 (Bilancio di esercizio)

19.1 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

19.2 Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

19.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

[Handwritten signatures]

ARTICOLO 20 (Libri e Registro)

20.1 L'Associazione deve tenere il: libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo; libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ARTICOLO 21 (Volontari)

21.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

21.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

21.2 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario (per la disciplina di tale istituto si demanda all'apposito Regolamento di erogazione delle spese per rimborso)

21.3 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

21.4 I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

21.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ARTICOLO 22 (Lavoratori)

22.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

22.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ARTICOLO 23 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

23.1 In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

23.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.



ARTICOLO 24 (Rinvio)

24.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firma Giorgio Falvati
Firma Micol Falvati
Firma Renice Lomero
Firma Roberto Genserico
Firma Claudia Genserico
Firma Lucia Genserico
Firma Francesco Gf

